



A.I.C.C. e F.

Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari

Fondata il 5 febbraio 1977 – Disciplinata dalla legge 14 gennaio 2013, n.4
Iscritta ai Ministeri dello Sviluppo Economico e della Giustizia.

REGOLAMENTO PER LA SUPERVISIONE A DISTANZA Approvato dal Consiglio Direttivo in data 20 aprile 2020

PREMESSA

Art. 1.

La supervisione socio educativa AICCeF, individuale e di gruppo, va effettuata, normalmente, in presenza e vis a vis.

Art. 2.

Tuttavia in un percorso di supervisione si possono verificare momenti in cui, a causa di impedimenti di varia natura (sociale, relazionale o di salute), non è possibile incontrarsi di persona. In tali circostanze il Supervisore può esercitare la supervisione a distanza integrandola agli incontri vis a vis, o intraprendere un percorso interamente online ove non è possibile altra scelta.

Art. 3.

La supervisione può essere esercitata interamente a distanza in casi eccezionali o in situazioni straordinarie di emergenza che impediscano o limitino il contatto fisico tra Supervisore e Consulente Familiare®. In tali casi lo svolgimento di percorsi di supervisione a distanza è consentito finché permane il periodo di emergenza.

Art. 4.

La supervisione può essere esercitata interamente a distanza in casi eccezionali riconosciuti dall'Associazione professionale.

Art. 5.

Può attivare la *Supervisione a distanza* il Socio Effettivo abilitato alla supervisione, iscritto nell'apposito Elenco, in possesso dell'Attestazione di qualità.

SUPERVISIONE INDIVIDUALE A DISTANZA

Art. 6.

Si intende per *Supervisione individuale a distanza* il percorso effettuato attraverso modalità che consentono il contatto remoto tra Supervisore e Consulente Familiare®, quando non è possibile il contatto fisico e ambientale. Essa può avvenire attraverso l'uso di piattaforme web e videochiamate.

Art. 7.

La *Supervisione a distanza* può essere esercitata dal Supervisore solo se può gestire direttamente la strumentazione che consenta l'utilizzazione di piattaforme web idonee a stabilire un contatto audiovisivo.

SUPERVISIONE DI GRUPPO A DISTANZA

Art. 8.

Si intende per *Supervisione di gruppo a distanza*, il percorso effettuato attraverso modalità che consentono il contatto remoto tra Supervisore e Consulenti Familiari, Liberi professionisti, quando non è possibile il contatto fisico e ambientale.

Art. 9.

Per il buon andamento e per l'efficacia della supervisione di gruppo a distanza, il numero dei partecipanti è preferibile che non sia superiore a 8 (otto). Essa può avvenire attraverso l'uso di modalità online, attraverso l'uso di piattaforme web, concordate precedentemente con tutti i membri del gruppo.

Art. 10.

La *Supervisione a distanza* può essere esercitata dal Supervisore solo se può gestire direttamente la strumentazione che consenta l'utilizzazione di piattaforme

web idonee a stabilire un contatto audiovisivo.

PRIMO CONTATTO

Art. 11.

La richiesta di *Supervisione a distanza* può avvenire via telefono o via mail. In caso di richiesta telefonica va richiesto al Consulente Familiare® un indirizzo di posta elettronica ove inviare le istruzioni per il collegamento digitale e la documentazione relativa al Contratto di Supervisione e al consenso informato sul trattamento dei dati personali.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Art. 12.

Nel caso di primo contatto telefonico con un Consulente Familiare® che intende intraprendere un percorso di supervisione *a distanza*, il Consulente Supervisore deve informare:

- che la professione del Consulente Supervisore è disciplinata dalla legge 14 gennaio 2013, n.4;
- che il percorso di Supervisione è di natura socio-educativa, con modalità e durata da stabilire concordemente.
- che i dati personali del Consulente, tra cui il numero di telefono e l'account, saranno trattati dal Supervisore secondo la normativa europea di cui al GDPR del 2016. Deve inoltre chiedere un indirizzo mail dove inviare la documentazione di cui all'art. 18.

Art.13.

All'indirizzo di posta elettronica del Consulente Familiare®, il Supervisore invia il *Contratto di supervisione a distanza e il consenso informato* al trattamento dei dati personali (allegato 1).

Art. 14.

Tale documento dovrà essere firmato dal Consulente Familiare®, e restituito scannerizzato al Supervisore.

Nel caso in cui il Consulente Familiare®, pur avendo ricevuto il modulo di *Contratto di Supervisione a distanza e consenso informato* ed avendolo firmato, non abbia la possibilità di scannerizzarlo per poterlo restituire, il Supervisore può richiedere

una foto digitale dello stesso o il consenso orale raccolto attraverso un messaggio vocale registrato e archiviabile.

Art.15.

Nel caso di un percorso di *Supervisione a distanza* attraverso video chiamate, in mancanza della possibilità di utilizzo di un account elettronico da parte del cliente, il consenso al contratto di supervisione e al trattamento dei dati personali, deve essere raccolto attraverso un messaggio vocale registrato ed archiviabile.

SUPERVISIONE DI GRUPPO A DISTANZA, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI

Art. 16.

Il Consulente Supervisore che esercita la supervisione di gruppo presso un Ente pubblico o privato, segue le direttive della struttura di cui fa parte, a meno che non contrastino con le presenti indicazioni, fatta eccezione per il numero dei partecipanti.

Art. 17.

Il Supervisore adotterà, a tutela dei Consulenti Familiari supervisionati le medesime misure di cura del setting, previste dal presente protocollo. Il Supervisore non adotterà nessuna modalità operativa che sia contraria al Codice Deontologico del Consulente familiare®.

Art. 18.

L'applicazione della normativa sul trattamento dei dati personali (privacy) dell'èquipe è una competenza esclusiva del legale rappresentante della struttura.

CURA DEL SETTING

Art. 19.

Il Supervisore che svolge una *supervisione a distanza*, avrà cura di adottare, nella sua area di trasmissione, tutte le misure idonee per evitare che i Consulenti Familiari vedano immagini o ascoltino rumori impropri ed estranei al setting.

Art. 20.

Il Supervisore deve assicurare che quanto viene esposto durante la *Supervisione a distanza* non venga ascoltato da nessuna altra persona che non appartenga all'équipe.

Di questa garanzia il Supervisore deve dare assicurazione ai Consulenti Familiari, che a loro volta devono garantire sotto la propria responsabilità che all'incontro di supervisione non assistano altre persone, oltre quelle concordate, e che non avvengano registrazioni video o audio.

La registrazione dei colloqui può avvenire solo con la esplicita autorizzazione dei partecipanti.

SEGRETO PROFESSIONALE

Art. 21.

Alla *Supervisione a distanza* si applica la medesima normativa sul Segreto

professionale, prevista per la Consulenza Familiare e stabilita dal Codice deontologico.

ASPETTI ASSICURATIVI

Art. 22.

Nei casi di svolgimento della supervisione a distanza, il rispetto del Codice Deontologico e delle indicazioni del presente Protocollo sono requisiti necessari per l'estensione della copertura assicurativa professionale.

ASPETTI FISCALI

Art.23.

Il Supervisore rilascerà al Consulente Familiare le usuali fatture a cadenze concordate.
